

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 164/CGF – RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2011

I° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25.1.2011 INFLITTA, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE AL SIGNOR PIETRO LEONARDI, SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011, ha inflitto la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 25.1.2011, seguito segnalazione del collaboratore della Procura Federale, al signor Pietro Leonardi.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine del primo tempo dell'incontro Juventus/Parma del 6.1.2011, il Leonardi, nel recinto di gioco e negli spogliatoi, rivolgeva reiteratamente all'allenatore della squadra avversaria espressioni insultanti e intimidatorie.

Avverso tale provvedimento il Parma F.C. S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.1.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.1.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSIMO PACI SEGUITO GARA BRESCIA/PARMA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 17.1.2011)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Brescia/Parma, disputato in data 16.1.2011 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie infliggeva al calciatore Massimo Paci la squalifica per 4 giornate effettive di gara per aver "al 28° del primo tempo, in azione di giuoco, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con un violento calcio ad un ginocchio, cagionandogli, in tal modo, lesioni che lo costringevano ad abbandonare il terreno di giuoco".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Parma F.C. S.p.A., la quale sostiene (i) che il signor Paci non avrebbe colpito l'avversario volontariamente, in quanto il calcio sarebbe stato sferrato in maniera del tutto istintiva nell'ambito di un'azione di gioco, (ii) che il calciatore in questione avrebbe sempre tenuto, nel corso degli ultimi campionati, un comportamento del tutto corretto, nonché (iii) che la sanzione inflitta da parte del Giudice Sportivo sarebbe eccessiva, anche alla luce di numerosi precedenti di questa Corte, relativi a casi analoghi.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27.1.2011, è presente il calciatore signor Paci e l'avvocato difensore, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che il fallo in questione è stato commesso dal calciatore Paci nel corso di un'azione di gioco. La dinamica della predetta azione dimostra che il calcio sferrato dal giocatore del Parma non può essere considerato come un atto di violenza tale da giustificare la sanzione allo stesso inflitta, bensì come un fallo grave di gioco, e quindi una condotta gravemente antisportiva, attesa anche la sua pericolosità.

In quest'ottica, ritenuto il comportamento in questione non intenzionalmente volto ad arrecare danni e, pertanto, meno grave anche se sempre censurabile, vi è spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado al signor Paci ed in particolare per la riduzione della squalifica a 2 giornate di gara con l'aggiunta di un'ammenda di €5.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Massimo Paci a 2 gare unitamente all'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURO ZARATE SEGUITO GARA BOLOGNA/LAZIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011)

Con ricorso ritualmente proposto la S.S. Lazio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha, seguito cara Bologna/Lazio del 23.1.2011, inflitto al Calciatore Mauro Matias Zarate la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, lanciato il pallone verso un calciatore avversario colpendolo alla nuca; per avere inoltre assunto un atteggiamento platealmente aggressivo nei confronti di un altro calciatore avversario, che tentava di colpire con violenti movimenti del braccio, sfiorando in tal modo un Assistente e venendo quindi a stento trattenuto; infrazione rilevata da un Assistente e dai collaboratori della Procura Federale.

Con i motivi scritti, la ricorrente, dopo avere ricostruito la dinamica dei fatti con particolare riferimento ai comportamenti aggressivi tenuti, nella circostanza, nei confronti del Zarate da altri calciatori avversari, si è doluta della eccessività della sanzione inflitta, richiedendo, pertanto, una riduzione della stessa.

Alla seduta del 28.1.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della società ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

Osserva questa Corte che, come si evince dagli atti ufficiali, il calciatore Zarate, al termine della gara, ha lanciato con le mani il pallone colpendo alla nuca, senza riferite conseguenze dannose, il calciatore n. 19 del Bologna Rubin, il quale non reagiva.

Tale comportamento ha determinato, a tutela del Rubin, la reazione del suo compagno di squadra Moras originando, così, tra i due una contrapposizione sul piano fisico senza particolari connotati di violenza, che è stata, però, ricomposta per l'immediato intervento degli Ufficiali di gara.

Tanto premesso ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per la condotta antidisciplinare, certamente antisportiva ma non connotata da comportamenti di particolare violenza, può essere ridotta come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mauro Zarate a 2 gare.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL CALC. GIMENEZ BAEZ HENRY DAMIAN SEGUITO GARA BOLOGNA/LAZIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011)

La società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011, con la quale è stata inflitta al calciatore Gimenez Baez Henry Damian a seguito della gara Bologna/Lazio del 23.1.2011 la squalifica per 2 giornate effettive di gara e l'ammenda di € 10.000,00 *"per essere entrato indebitamente, al 38° del secondo tempo, sul terreno di giuoco, afferrando al collo un calciatore avversario, e per avere quindi tentato di sottrarsi al consequenziale provvedimento disciplinare togliendosi la pettorina identificativa e allontanandosi; infrazione rilevata da un Assistente"*.

Con diffusi motivi la ricorrente allega quali prove tese a rivalutare gli eventi accaduti, in ricostruzione dinamica diversa da come refertati dagli ufficiali di gara, i fotogrammi isolati tratti dalla ripresa televisiva dell'episodio; tale documentazione non può essere inserita a supporto delle motivazioni del ricorso e non è probante, non essendo il procedimento che ci occupa generato dalla procedura di c.d. "prova televisiva" ex. art. 35 C.G.S. e di conseguenza la descrizione dei fatti così come operata dagli ufficiali di gara è l'unica accettabile, laddove non sia contraddittoria, e conseguentemente, per principio consolidato, fidefacente ai fini della valutazione del comportamento del calciatore.

La società ricorrente inoltre, in via istruttoria richiede l'audizione degli ufficiali di gara a chiarimento dell'episodio; anche tale richiesta deve essere disattesa in quanto la Corte esercita tale potere in caso di eventi descritti in maniera non chiara nella refertazione e ciò non è avvenuto nel caso di specie.

Di nessun pregio sono le note relative al pur rispettabile, profilo professionale/disciplinare del calciatore in quanto l'entità della sanzione irrogata non è commisurata in funzione di recidiva, ma proporzionata al comportamento tenuto dal Gimenez nella circostanza.

L'analisi della condotta del calciatore peraltro, non può incentrarsi esclusivamente, così come prospettato dalla difesa sull'azione del "poggiare la mano sul collo dell'avversario", ma va valutata nel suo complesso.

Trattasi, in astratto, di fattispecie violenta, come tale sanzionabile con 3 giornate di squalifica ex art. 19, comma 4, lett b) C.G.S..

Non può, peraltro, censurarsi il comportamento dell'Assistente, che a parere della reclamante, non avrebbe osservato le raccomandazioni FIFA sulla MASS CONFRONTATION che gli precluderebbe qualsivoglia intervento in casi di rissa in campo.

La Corte ritiene, al contrario, lodevole la condotta dell'Assistente che con il suo intervento deciso e tempestivo ha evitato il prodursi di ben più gravi conseguenze. Ciò posto, questa Corte ritiene che il Giudice Sportivo abbia fatto buon governo del quadro normativo di riferimento anche nella dosimetria della sanzione irrogata che ha certamente tenuto conto di tutte le circostanze specifiche e dalla quale la Corte ritiene di non potersi discostare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete